

Codice A1813B

D.D. 17 maggio 2021, n. 1304

L.r. n° 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di valutazione - Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Fase di valutazione della procedura di VIA per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale inerente il progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia in comune di Ca



ATTO DD 1304/A1813B/2021

DEL 17/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di valutazione - Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Fase di valutazione della procedura di VIA per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale inerente il progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia in comune di Castellamonte – Codice VAL 323/2019”

Proponente: Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014)

Considerato che:

- con nota prot. n° 92370/TA0-O4 in data 31/10/2019, pervenuta in data 04/11/2019, protocollo in ingresso n° 50079/DA1813A, il Servizio Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha comunicato che la società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014) ha presentato istanza per l'avvio della fase di Valutazione della procedura di VIA e per il contestuale rilascio dell'AIA relativamente al Progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia" in comune di Castellamonte.;

- con nota prot. n° 5281/TA0-O4 in data 21/01/2020, pervenuta in data 22/01/2020, protocollo in ingresso n° 2800/DA1813B, il Servizio Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA ha indetto una Conferenza di Servizi in modalità sincrona ed in forma simultanea per il giorno 04/03/2020;

- con nota prot. n° 16043/TA0-O4 in data 25/02/2020, pervenuta in data 26/02/2020, protocollo in ingresso n° 9274/DA1813B, il Servizio Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA, a seguito dell'Ordinanza contingibile ed urgente n° 1 in data 23/02/2020 del Ministero della Salute recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19" ha annullato la Conferenza di Servizi prevista per il giorno 04/03/2020, ed ha indetto una nuova Conferenza di Servizi in modalità asincrona ed in forma semplificata, fissando nel giorno

17/03/2020 il termine per richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata;
- con nota prot. n° 14319/DA1813B in data 19/03/2020 è stato comunicato al Servizio Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino che:

- per quanto concerne l'applicazione del R.D. n° 523/1904, sotto il profilo idraulico risultano essere state rilasciate n. 2 autorizzazioni idrauliche (n. 4456 assentita con DD n. 3129 del 05/12/2011 all'Azienda Servizi e Ambiente (A.S.A.) e n. 4810 assentita con DD 1833 del 28/07/2015 alla soc. Agrigarden Ambiente s.r.l.) per la posa di n. 2 tubazioni di scarico nel Torrente Malesina provenienti dall'impianto di regimazione delle acque meteoriche della discarica.
- per quanto concerne l'applicazione della L.r. n° n. 45/1989 in materia di vincolo per scopi idrogeologici, per gli aspetti geologici e geotecnici si rimandava al parere preliminare espresso dal Settore Geologico regionale in data 17/03/2020, prot. n° 12758/DA1819C ed particolare alla richiesta di approfondimenti ed integrazioni progettuali da questo ritenute necessarie;
- per quanto concerneva gli aspetti forestali e vegetazionali era stato rilevato che la superficie interessata dall'ampliamento della discarica risultava essere di modesta entità (3.794 m²) e risultava solo parzialmente occupata da vegetazione arborea, che non si rilevava comunque la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia floristico che forestale e che l'asportazione della copertura forestale avrebbe interessato un numero limitato di soggetti, su una superficie molto limitata che la Relazione Paesaggistica e lo Studio di impatto ambientale SIA 3 quantificavano in circa 50 m²;
- la documentazione presentata non soddisfaceva quanto previsto dalla D.D. n° 368 del 07/02/2018 con la quale viene definita la documentazione che deve essere allegata all'istanza e che pertanto risultava necessario integrare tale documentazione con gli elaborati previsti al punto 1 dell'allegato A alla richiamata Determinazione;

- con nota prot. n° 64582/TA0-O4 in data 22/09/2020, pervenuta in data 24/09/2020 protocollo in ingresso n° 45254/DA1813B, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, ha indetto una nuova Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 03/11/2020 in modalità di video telematica;

- con nota prot. n° 76637/TA0-O4 in data 28/10/2020, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha annullato la Conferenza di Servizi prevista per il giorno 03/11/2020, ed ha indetto la prima Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 25/11/2020 in modalità video telematica;

- con la D.D. n° 4991/TA1 del 19/11/2020 del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino è stata confermata la validità del provvedimento AIA rilasciato con la D.D. n° 105-19165 l 29/06/2015;

- con la D.D. n° 4954 del 18/11/2020 del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino è stato espresso giudizio positivo di Valutazione di Incidenza;

- con nota prot. n° 383/TA0 in data 04/01/2021, pervenuta in data 05/01/2021 protocollo in ingresso n° 376/DA1813B, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 25/11/2020 ed ha espresso la necessità di acquisire ulteriori precisazioni alle integrazioni trasmesse dalla ditta proponente così come dettagliate nello stesso verbale;

- con nota prot. n° 16131/TA0-O4 in data 10/02/2021, pervenuta in data 13/02/2021 protocollo in ingresso n° 7354/DA1813B, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha convocato la riunione della seconda Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 09/03/2021 in modalità di video-conferenza;

- con nota prot. n° 22802/TA0-O4 in data 25/02/2021 il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha sospeso la procedura di valutazione ed ha rinviato la seconda Conferenza di Servizi decisoria prevista per il giorno 09/03/2021 a data da destinarsi;

Visto il verbale istruttorio in data 17/05/2021 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, di prendere parte all'istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla società Agrigarden Ambiente s.r.l. per la pronuncia di compatibilità ambientale secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.r. n° 40/1998 e per il contestuale rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) secondo quanto previsto dall'art. 29 quater del D.L.gs. n° 152/2006 relativamente al Progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia" - POS. VAL 323/2019;

Considerato che il Funzionario incaricato, richiamati, per gli aspetti di competenza, i contributi espressi nelle richiamate Conferenze di Servizi, agli atti della procedura di VIA, ha in particolare evidenziato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento proposto rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- le superfici interessate dall'intervento:

- non ricadono all'interno di popolamenti da seme;
- ricadono in area limitrofa al Sito Natura 2000 ZSC IT1110047 "Scarmagno- Torre Canavese (Morena destra d'Ivrea)" ed al sito Natura 2000 ZSC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"

- il progetto prevede:

- riprofilatura delle scarpate degli argini di contenimento presenti sui lati sud ed est, al fine di raccordare la quota sommatale a fine esercizio con il piano campagna;
- estensione della impermeabilizzazione alle scarpate degli argini di sconfinamento esistenti sui lati sud ed est, per una superficie pari ad ulteriori 3.660 m²;
- realizzazione di opere in terra rinforzata sui lati nord ed ovest al fine di ridurre la pendenza delle scarpate di sconfinamento esistenti;
- abbancamento di ulteriori 125.000 m³ di rifiuti in elevazione rispetto a quanto già autorizzato;
- realizzazione delle operazioni di capping e recupero ambientale, che saranno effettuate nel corso di esercizio e completamento della copertura sommatale con riporto di terra agraria alla chiusura dell'esercizio;

- le opere previste non comportano nuove opere idrauliche interferenti con il torrente Malesina e non sono introdotte modifiche a quanto precedentemente autorizzato secondo quanto previsto dal R.D. n° 523/1904 per la posa di due tubazioni di scarico nel Torrente Malesina provenienti dall'impianto di regimazione delle acque meteoriche della discarica, con la D.D. n. 3129 del 05/12/2011 all'Azienda Servizi e Ambiente (A.S.A.), Fascicolo AT_4456 e con la D.D. 1833 del 28/07/2015 alla soc. Agrigarden Ambiente s.r.l., Fascicolo AT_4810;

- la superficie complessiva interessata dall'intervento è pari a circa 39.978 m², di cui 352 m² boscata, interamente ricadente su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, e prevede movimenti di terra pari a circa 2.965 m³ in scavo e di circa 2.359 m³, additivata con cemento, in riporto per le operazioni di riprofilatura e risagomatura dei rilevati. L'eccedenza verrà additivata con cemento, e sarà utilizzata per la realizzazione degli argini situati a tergo delle terre rinforzate;

- la superficie boscata interferita è costituita da copertura arborea discontinua, caratterizzata dalla presenza prevalente di robinia, per lo più allo stadio di perticaia, a cui si accompagnano esemplari di Betulla, Pino strombo e Quercia rossa;

- la superficie boscata soggetta a trasformazione risulta di limitata entità, inferiore a 500 m²; e l'intervento comporterà la asportazione di un numero ridotto di esemplari arborei;

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, e che l'asportazione della copertura forestale

interesserà un numero molto limitato di soggetti;

- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso il recupero a verde di una superficie pari a 1.670 m² ;

- per quanto di competenza in merito gli aspetti forestali e vegetazionali in materia di vincolo idrogeologico, in base agli elaborati presentati ed alle successive integrazioni, la trasformazione del suolo non alteri in modo significativo l'assetto idrogeologico dell'area né la stabilità del versante, e che pertanto l'intervento, sotto tale specifico aspetto, escludendo le valutazioni di carattere geologico e geotecnico, possa essere autorizzato ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45.

- il richiedente è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 nella misura di 7.995,60 €;

- il richiedente rientra tra i casi di esclusione dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9 della L.r. n° 45/1989 secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo in quanto l'opera è riconosciuta di interesse pubblico e di pubblica utilità secondo quanto previsto dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006;

- l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 7, lettera a), dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 pertanto è esonerato dalla compensazione forestale prevista dal comma 4 dello stesso articolo;

ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare , secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014) con sede in Via Massena, 44 - 10081 Torino (To) alla realizzazione del Progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia in comune di Castellamonte – Codice VAL 323/2019", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con le successive prescrizioni:

- la durata della autorizzazione sia pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004;

- è fatto divieto di introdurre modifiche alle due tubazioni di scarico nel Torrente Malesina provenienti dall'impianto di regimazione delle acque meteoriche della discarica, precedentemente autorizzate secondo quanto previsto dal R.D. n° 523/1904 con la D.D. n. 3129 del 05/12/2011 all'Azienda Servizi e Ambiente (A.S.A.), Fascicolo AT_4456 e con la D.D. 1833 del 28/07/2015 alla soc. Agrigarden Ambiente s.r.l., Fascicolo AT_4810;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 58087/DA1819C in data 23/11/2020, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che il progetto di risagomatura finale e recupero ambientale della discarica in esame, così come rappresentato negli elaborati progettuali ed integrativi presentati, possa risultare compatibile con l'assetto idrogeologico del territorio, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel totale rispetto delle prescrizioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione presentata, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Dato atto che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n° 152/2006 la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, inclusa l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 in materia di vincolo per scopi idrogeologici, recandone l'indicazione esplicita.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di

vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione alla realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti, presentata dalla società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014);

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014) con sede in Via Massena, 44 - 10081 Torino (To) alla realizzazione del Progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia in comune di Castellamonte – POS. VAL 323/2019", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt.50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"; gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 1020014) con sede in Via Massena, 44 - 10081 Torino (To) alla realizzazione del Progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia in comune di Castellamonte – Codice VAL 323/2019", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle successive prescrizioni:

a) dovranno essere integralmente rispettate le osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 58087/DA1819C in data 23/11/2020, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

b) è fatto divieto di introdurre modifiche alle due tubazioni di scarico nel Torrente Malesina provenienti dall'impianto di regimazione delle acque meteoriche della discarica, precedentemente autorizzate secondo quanto previsto dal R.D. n° 523/1904 con la D.D. n. 3129 del 05/12/2011 all'Azienda Servizi e Ambiente (A.S.A.), Fascicolo AT_4456 e con la D.D. 1833 del 28/07/2015 alla soc. Agrigarden Ambiente s.r.l., Fascicolo AT_4810;

2) Il titolare della autorizzazione:

a) è tenuto a costituire la cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 nella misura di 7.995,60 € a favore di questo Settore della Regione Piemonte;

b) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 poiché gli interventi di modifica o trasformazione previsti rientrano tra i casi di esclusione contemplati al comma 4) dello stesso articolo in quanto l'opera è riconosciuta di interesse pubblico e di pubblica utilità secondo quanto previsto dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006;

c) è esonerato dall'effettuare la compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 7, lettera a) dello stesso articolo

3) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

4) La presente autorizzazione ha validità pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004.

5) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

6) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

7) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al comune di Castellamonte ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, con cui si attesti che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al

progetto approvato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Data (*) **23/11/2020**

Protocollo n. **58087** (*)/A1819C

Classificazione: 13.160.70/VINCIDR20/73/2020C

() indicati nei metadati Doqui Acta*

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Regionale A18000
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica
A1813B - Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino
c.a. Dott. For. Gabriele Peterlin

e p.c.:
Spett.le Città Metropolitana di Torino
Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale
c.a. Responsabile del procedimento di VIA
Dott. Stefano Cerminara
c.a. Responsabile del procedimento di AIA

Riferimento Prot. C.M. di Torino n. 076637/2020 del 28/10/2020 (Prot. R.P. Dir A18000 n. 53766/2020 del 30/10/2020) DQ n. 62893/C

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e per il rilascio dell'AIA (art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Progetto: Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Vespia. Comune di Castellamonte; Proponente: Agrigarden Ambiente s.r.l.

Trasmissione contributo di competenza

Il presente contributo è riferito alla documentazione progettuale, datata luglio 2019, così come aggiornata e modificata dalla documentazione integrativa datata agosto 2020 e ottobre 2020, consultabile sul sito web della Città Metropolitana di Torino alla pagina:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/valutazione-depositati/val323>

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il proprio contributo tecnico di carattere geologico, per quanto riguarda l'autorizzazione ex *L.R. 09/08/1989 n. 45* su richiesta del Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, sulla base di quanto precisato dalla *Circolare 3/AMB del 31 agosto 2018*.

Come ricordato da suddetta Circolare, l'istruttoria tecnica condotta è volta alla verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico locale e gli effetti derivanti dalla realizzazione dell'opera in oggetto e si riferisce, per quanto attiene agli aspetti geologici, unicamente alla "compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso ed al regime delle acque superficiali e profonde" e non entra nel merito "della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al *D.Lgs n. 81/2008* per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa". In particolare il presente parere non entra nel merito degli aspetti connessi alla tutela delle acque superficiali e profonde nei confronti di possibili fenomeni d'inquinamento prodotti dalla discarica in oggetto.

Analisi degli elaborati integrativi presentati

Dalla documentazione integrativa presentata risulta che le richieste di integrazioni effettuate dal Settore scrivente, con nota prot. n° 13758/DA1819C del 17/03/2020, sono state ottemperate. Segnatamente:

- Nell'elaborato *R "Approfondimenti geotecnici sulla stabilità dei rilevati"* datato agosto 2020, è stato inserito il capitolo "Aggiornamento delle verifiche di stabilità sulla terra rinforzata esistente" dove sono state riportate alcune osservazioni sui parametri geotecnici utilizzati nelle precedenti verifiche presentate ed effettuate nuove verifiche di stabilità, ai sensi *D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"*, del rilevato di contenimento in terra rinforzata presente nel settore SW e della discarica retrostante, tenendo conto dell'incremento di peso specifico avvenuto nei rifiuti già abbancati e dell'eventuale incremento del livello di percolato, ipotizzando un battente continuo fino all'altezza del ciglio superiore della terra rinforzata.
- E' stato effettuato un rilievo topografico delle scarpate poste a valle dei due rilevati che delimitano a nord e ad ovest la discarica e aggiornate le planimetrie e le sezioni di stato attuale e di progetto; in corrispondenza della scarpata occidentale, per difficoltà logistiche, il rilievo topografico ha interessato solo una porzione della stessa.
- E' stato caratterizzato, dal punto di vista geotecnico, il terreno con cui sono stati realizzati i due rilevati, che delimitano a nord e ad ovest la discarica e che costituiranno il piano di fondazione delle terre rinforzate in progetto, nonché il terreno sottostante, mediante una campagna di prove penetrometriche dinamiche continue di tipo super pesante (DPSH); complessivamente sono state eseguite 9 prove, di cui 5 sul lato ovest e 4 sul lato nord, spinte sino a profondità comprese fra -5.20 m da p.c. e -14.70 m da p.c.. Tali prove hanno evidenziato la presenza di materiale sciolto fino a notevole profondità; il basamento roccioso è stato rilevato con certezza solo nella parte nord del rilevato ovest e in 3 delle 4 prove effettuate sul rilevato nord, ad una profondità di circa 10 m.
- In corrispondenza del settore di scarpata sottostante il rilevato che delimita ad ovest la discarica, che risulta essere più vicino al torrente Malesima e che è stato ritenuto essere il più critico per la notevole acclività (pendenza media pari a 40°) e spessore dei materiali sciolti, è stata condotta una back analysis per determinare i parametri di resistenza al taglio del terreno. Sulla base dei parametri ottenuti, sono state effettuate nuove verifiche di stabilità, ai sensi *D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"*, delle terre rinforzate in progetto, tenendo conto anche della spinta del percolato sull'arginello in argilla cementata. Sulla base delle nuove verifiche effettuate, è stato previsto, in corrispondenza del settore di argine ovest più vicino al torrente Malesima, un intervento di consolidamento dei terreni di riporto su cui poggerà la terra rinforzata, consistente in una fila di 14 micropali, aventi

diametro di 20 cm e lunghezza di 7 metri, disposti con un interasse di 0,8 m l'uno dall'altro. Tale intervento di consolidamento ha portato ad ottenere fattori di sicurezza conformi alla normativa vigente, sia in condizioni statiche che in condizioni sismiche. Dall'analisi dei tabulati di calcolo riportati nell'elaborato *R "Approfondimenti geotecnici sulla stabilità dei rilevati"*, si è riscontrato che, sia nelle verifiche di stabilità delle terre rinforzate che nel calcolo delle sollecitazioni agenti sulla palificata, i parametri di resistenza al taglio del terreno su cui insistono tali interventi risultano differenti (e sensibilmente maggiori nel caso della palificata) rispetto a quelli desunti dalla back analysis; contattato telefonicamente il progettista dello studio "*Geostudio*" incaricato della progettazione, lo stesso ha verificato che si tratta di refusi derivanti da precedenti elaborazioni effettuate dal software di calcolo e che le verifiche in oggetto sono state condotte con i corretti parametri di resistenza al taglio del terreno su cui insisteranno le opere in progetto.

- Sono state inoltre effettuate ulteriori verifiche di stabilità, ai sensi *D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"*, delle terre rinforzate in progetto in corrispondenza di altre due sezioni poste sul lato ovest e sul lato est, la cui traccia non è stata individuata in planimetria, ma che dall'analisi dei dati di ingresso dei tabulati di calcolo, presentano pendenze delle scarpate che delimitano la discarica, pari a 34° circa. Le verifiche effettuate ai sensi *D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"*, hanno evidenziato, almeno per quanto riguarda la scarpata ovest (caratterizzata da altezza decisamente maggiore) fattori di sicurezza alla stabilità complessiva (riferite alla combinazione fondamentale delle azioni) di poco superiori al valore minimo previsto da suddetta normativa.
- Sono stati corretti i particolari costruttivi delle terre rinforzate su tutti gli elaborati di progetto.
- E' stato debitamente approfondito il quadro conoscitivo in corrispondenza del settore di ampliamento orientale della discarica, mediante una campagna di indagini geognostiche, consistenti in prove di permeabilità in sito mediante permeametro Boutwell, accompagnate da pozzetti con miniescavatore; le prove hanno interessato la scarpata interessata dalla nuova impermeabilizzazione, la sommità della zona interessata dall'ampliamento ed il gradone subpianeggiante che separa la scarpata stessa dalla discarica già esistente. Tutte le prove hanno fornito conducibilità idrauliche inferiori a 10^{-9} m/s, ovvero valori significativamente migliori rispetto alle iniziali previsioni progettuali e che rendono il terreno argilloso in posto conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
- E' stata prodotta la tav. *9p INT – "Sezioni 1-1, 2-2, 3-3 Capping e particolari stratigrafici"*, datata ottobre 2020, in cui è stato inserito il particolare costruttivo delle opere di regimazione delle acque di capping denominate C5 e C6 ed il loro rapporto con i gabbioni di contenimento del terreno agrario.
- Nell'elaborato *R "Relazione integrazioni"* datato agosto 2020 è stato rivisto il dimensionamento delle opere di regimazione delle acque di capping più critiche, effettuando nuove verifiche delle stesse, considerando pendenze ridotte in modo da tenere conto dei possibili effetti dovuti a cedimenti nel corpo rifiuti. Sulla base delle nuove verifiche effettuate sono state sostituite le canalette C1 e C1' (inizialmente previste in terra a sezione trapezia) con un mezzo tubo in calcestruzzo prefabbricato di diametro 400 mm. Nell'elaborato *W "Relazione di adeguamento al D.Lgs. 121/20"* datato ottobre 2020, tutte le opere di regimazione delle acque meteoriche afferenti alla discarica sono state riverificate sulla base dell'altezza di pioggia calcolata con tempo di ritorno pari a 10 anni e incrementata del 30%; ciò ha determinato l'incremento della dimensione del tratto settentrionale dell'opera C2, sostituendo il mezzo tubo, originariamente previsto di diametro 400 mm, con un mezzo tubo di diametro 500 mm.

Conclusioni

Sulla base dell'istruttoria condotta, si ritiene che il progetto di risagomatura finale e recupero ambientale della discarica in oggetto, così come rappresentato negli elaborati progettuali ed integrativi presentati, possa risultare compatibile con l'assetto idrogeologico del territorio, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel totale rispetto delle prescrizioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione presentata con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- intervento di consolidamento del rilevato che delimita ad ovest la discarica, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.3.4. "Intervento di consolidamento della scarpata" dell'elaborato *P "Relazione integrazioni"* datato agosto 2020, dalla tav. 21p int "Particolare esecutivo micropali" datata agosto 2020 e dalla tav. 18p int "Planimetrie delle fasi operative: allestimento, recupero ambientale, gestione della viabilità" datata ottobre 2020;
- realizzazione delle terre rinforzate sui lati nord ed ovest della discarica, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.4.1. "Rettifica di errore materiale sui particolari costruttivi delle terre rinforzate" dell'elaborato *P "Relazione integrazioni"* datato agosto 2020, dagli allegati 6,7 e 8 dell'elaborato *R "Approfondimenti geotecnici sulla stabilità dei rilevati"* datato agosto 2020 e dalla tav. 5p int "Sezioni 1-1, 2-2, 3-3 Stato attuale - allestimento alla quota della geomembrana" datata ottobre 2020;
- modalità di abbancamento dei rifiuti e realizzazione del capping provvisorio, secondo quanto previsto dai capitoli 2. "Modalità di conferimento ed accettazione rifiuti" e 3.3. "Criteri di riempimento e chiusura" dell'elaborato *E "Piano di gestione operativa"* datato luglio 2019, così come modificati dall'elaborato *W "Relazione di adeguamento al D.Lgs. 121/20"* datato ottobre 2020 e dal paragrafo 6.3.8. "Conferimento fanghi" dell'elaborato *P "Relazione integrazioni"* datato agosto 2020;
- pendenza massima finale delle scarpate della discarica mantenuta nell'ordine dei 22° sul lato nord e 26° sul lato ovest, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1. "Riduzione della pendenza delle scarpate perimetrali" dell'elaborato *A "Relazione illustrativa"* datato luglio 2019;
- modalità realizzative del capping definitivo, secondo quanto previsto al capitolo 4.2. "Struttura della ricopertura finale" dell'elaborato *E "Piano di gestione operativa"* datato luglio 2019 così come modificato dal paragrafo 2.3. "Adeguamento del sistema di copertura superficiale definitiva" dell'elaborato *W "Relazione di adeguamento al D.Lgs. 121/20"* datato ottobre 2020 e dalla tav. 9p int "Sezioni 1-1, 2-2, 3-3 Capping e particolari stratigrafici" datata ottobre 2020;
- realizzazione delle opere di regimazione delle acque di capping e periodica manutenzione delle stesse, al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza, secondo quanto previsto nell'elaborato al paragrafo 2.5. "Verifica del dimensionamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche" dell'elaborato *W "Relazione di adeguamento al D.Lgs. 121/20"* datato ottobre 2020, dalla tav. 16p int "Planimetria rete di regimazione acque di origine meteorica (acque di capping)" datata ottobre 2020 e dai capitoli 1. "Durata ed obiettivi della gestione passiva", 3. "Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche" e 9. "Quadro riassuntivo delle attività di manutenzione da svolgere nella fase di gestione post-operativa" dell'elaborato *G "Piano di gestione post-operativa"* datato luglio 2019;
- realizzazione e manutenzione del sistema di raccolta del percolato, raccolta del percolato e controllo del livello dello stesso all'interno della discarica, sia in fase di gestione operativa che in fase di gestione post-operativa, secondo quanto previsto dalla tav. 14p int

“*Planimetria sistema di drenaggio percolato*” datata ottobre 2020, dalla tav 19p int
“*Planimetrie delle fasi operative: gestione percolato*” datata agosto 2020, dall’elaborato E
“*Piano di gestione operativa*” datato luglio 2019, dal capitolo 6. “Aspetti
progettuali/gestionali” dell’elaborato P “*Relazione integrazioni*” datato agosto 2020, dal
capitolo 5. “Percolato” dell’elaborato F “*Piano di sorveglianza e controllo*” datato agosto
2020 e dai capitoli 1. “Durata ed obiettivi della gestione passiva”, 4. “Sistema di drenaggio
del percolato” e 9. “Quadro riassuntivo delle attività di manutenzione da svolgere nella fase
di gestione post-operativa” dell’elaborato G “*Piano di gestione post-operativa*” datato luglio
2019;

- messa in funzione della nuova vasca di stoccaggio del percolato entro la data di entrata in esercizio dell’ampliamento in progetto, secondo quanto previsto al paragrafo 6.3.6. “Gestione del percolato” dell’elaborato P “*Relazione integrazioni*” datato agosto 2020;
- realizzazione, controllo e manutenzione del sistema di captazione del biogas, secondo quanto previsto al capitolo 8. “Controllo dei Gas” dell’elaborato E “*Piano di gestione operativa*” datato luglio 2019 e dai capitoli 1. “Durata ed obiettivi della gestione passiva”, 5. “Rete di captazione, adduzione e combustione del biogas” e 9. “Quadro riassuntivo delle attività di manutenzione da svolgere nella fase di gestione post-operativa” dell’elaborato G “*Piano di gestione post-operativa*” datato luglio 2019;
- realizzazione e manutenzione degli interventi di recupero vegetazionale, secondo quanto previsto dall’elaborato H “*Piano di ripristino ambientale*” datato luglio 2019, dal capitolo 7. “Manutenzione della copertura vegetale” dell’elaborato F “*Piano di sorveglianza e controllo*” datato agosto 2020 e dai capitoli 1. “Durata ed obiettivi della gestione passiva”, 7. “manutenzione della copertura vegetale” e 9. “Quadro riassuntivo delle attività di manutenzione da svolgere nella fase di gestione post-operativa” dell’elaborato G “*Piano di gestione post-operativa*” datato luglio 2019;
- monitoraggio topografico della discarica sia in fase di gestione operativa che in fase di gestione post-operativa finalizzato a: verifica di formazione di avvallamenti dovuti all’assestamento dei rifiuti; verifica di possibili cedimenti o movimenti franosi; verifica del mantenimento delle pendenze minime progettuali in modo da garantire il deflusso delle acque meteoriche. Tale monitoraggio dovrà essere realizzato nelle modalità e secondo le tempistiche previste dal paragrafo 8.1. “Monitoraggio topografico” e 8.3. “Rilievi topografici” dell’elaborato F “*Piano di sorveglianza e controllo*” datato agosto 2020 e sulla base della Tav. 17p int “*planimetria sistemi di monitoraggio*” datata agosto 2020;
- monitoraggio geotecnico mediante letture inclinometriche, sia in fase di gestione operativa che in fase di gestione post-operativa, degli argini ovest e nord della discarica e dell’argine in terra rinforzata presente lungo il lato sud-ovest della discarica. Tale monitoraggio dovrà essere realizzato nelle modalità e secondo le tempistiche previste dal paragrafo 8.2. “Monitoraggio geotecnico” dell’elaborato F “*Piano di sorveglianza e controllo*” datato agosto 2020 e sulla base della Tav. 17p int “*planimetria sistemi di monitoraggio*” datata agosto 2020.

In aggiunta a quanto sopra, si raccomandano altresì periodiche operazioni di controllo e manutenzione sul capping provvisorio, che dovrà essere sempre mantenuto perfettamente integro e in grado di garantire il convogliamento delle acque meteoriche alla rete di regimazione esistente o in progetto, evitando l’infiltrazione delle stesse all’interno del corpo della discarica; questo anche in considerazione del fatto che, in seguito all’entrata in vigore del *Decreto legislativo n. 121 del 03/09/2020* (che ha modificato il *Decreto Legislativo n. 36 del 13/03/2003* di “*attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”), nell’ultimo cronoprogramma presentato (tav.

18p int "Planimetrie delle fasi operative: allestimento, recupero ambientale, gestione della viabilità" datata ottobre 2020), non è più prevista la realizzazione della copertura definitiva della discarica procedendo per settori, via via che questi saranno completati, ma, a termini di legge, solo dopo due anni dall'ultimo conferimento.

Si segnala inoltre che, in considerazione del fatto che il rilievo topografico della scarpata ovest ha interessato solo una porzione della stessa e che, pertanto, allo stato attuale, non è possibile escludere la presenza di ulteriori settori critici dal punto di vista dell'acclività, si ritiene necessario che, in fase realizzativa, l'intervento di consolidamento mediante palificata di micropali venga esteso a tutti i settori del rilevato occidentale, su cui è prevista la realizzazione della terra rinforzata di sostegno e che presentino acclività pari o superiori a 35°, ovvero maggiori di quella minima verificata in assenza di intervento di consolidamento.

Infine, in considerazione della presenza di alcune inesattezze nei tabulati di calcolo riportati nell'allegato R "Approfondimenti geotecnici sulla stabilità dei rilevati", e riferiti ai parametri di resistenza al taglio del terreno adottati nelle verifiche di stabilità delle terre rinforzate e nel calcolo delle sollecitazioni agenti sulla palificata che, da contatti telefonici avvenuti con lo studio "Geostudio" incaricato della progettazione, sono stati dichiarati essere refusi derivanti da precedenti elaborazioni effettuate dal software di calcolo, si chiede di produrre e inviare ai Responsabili del Procedimento VIA ed AIA, una "errata corrige" dell'allegato R "Approfondimenti geotecnici sulla stabilità dei rilevati" datato agosto 2020, che attesti quanto dichiarato.

La Dirigente del Settore
dott. geol. Paola Magosso
(firmato digitalmente)

Il Funzionario Referente
Ing. Geol. Mario Previale
Tel. 011 432 5268
Cel. 335 1289599

e-mail:mario.previale@regione.piemonte.it